



GINO SCACCIA*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA NEL PENSIERO DI CARLO MEZZANOTTE**

SOMMARIO: 1. Prologo. – 2. Il Presidente della Repubblica e il superamento dell'alternativa istituzione di garanzia-istituzione governante – 3. Funzione di rappresentanza dell'unità nazionale e intonazione antimaggioritaria dell'istituzione presidenziale

1. Prologo

Desidero ringraziare di vero cuore Fulco Lanchester per avermi invitato a prender parte a questo convegno che si celebra nel giorno in cui il mio Maestro di scienze e di vita avrebbe compiuto 82 anni. Un convegno che nella scelta della data manifesta limpidamente il suo intento: ricordare il pensiero e le opere di un grande giurista con la testimonianza affettuosa di chi gli è stato vicino nel suo percorso accademico o istituzionale.

Quando applicava la sua rarissima intelligenza a un oggetto di studio, Carlo Mezzanotte non lo faceva mai per segnare punti di avanzamento su corollari o derivazioni secondarie di una prospettazione teorica comunemente accettata, ma con il ben più ambizioso obiettivo di porre in discussione, in modo disincantato, i principi primi fino ad allora acquisiti.

Ciò che aveva a cuore, potremmo dire con lessico platonico, era la μέθεξις (méthexis), cioè la forma di conoscenza più perfetta, che si realizza con la partecipazione attiva del soggetto al mondo delle idee e consente agli oggetti sensibili di divenire immagini vivide, concrete delle idee iperuraniche¹. A ben vedere è proprio questo (la μέθεξις) l'effetto che producono nel lettore le rappresentazioni e le immagini create dal levigatissimo lessico giuridico di Mezzanotte: quelle immagini, quelle parole alate rendono fisicamente afferrabile, tangibile, concreta l'idea pura di cui sono espressione. Tanto ciò è vero che le

* Professore ordinario di Diritto costituzionale e pubblico – Universitas Mercatorum.

** Intervento al Convegno “*Gli organi costituzionali di garanzia: Presidente della Repubblica e Corte costituzionale*”, Luiss 4 ottobre 2024.

¹ PLATONE, *Parmenide*, 132 c. Sul tema anche F. FRONTEROTTA, *Méthexis. La teoria platonica delle idee e la partecipazione delle cose empiriche. Dai dialoghi giovanili al Parmenide*, Pisa, Scuola Normale Superiore, 2001.

definizioni in cui si condensano e cristallizzano gli itinerari di pensiero del Maestro che oggi ricordiamo, proprio per la loro capacità unica di rendere manifesta l'idea di cui partecipano, faticano ancora oggi ad essere sostituite con termini altrettanto pregnanti; sono entrate nel vocabolario dei giuristi assumendo valore universale. Penso ad esempio all'espressione «*tono costituzionale*» dei conflitti di attribuzione², al «*plusvalore*» politico del referendum³ o del potere di maggioranza⁴ – che traspone nel diritto una nozione marxiana – o alle «*prestazioni di unità*»⁵ del Presidente della Repubblica e mi chiedo: si potrebbe dire meglio?

Per questa sua capacità inarrivabile di cogliere le essenze pure, gli scritti scientifici non meno che le sentenze costituzionali di Carlo Mezzanotte segnano, quale che ne fosse il loro occasionale oggetto, un prima e un dopo, una mutazione dei paradigmi interpretativi.

Ciò vale per il referendum, che nello studio condotto a due mani con Roberto Nania assume una configurazione assai più sfumata e poliedrica della sua raffigurazione classica come strumento del contropotere popolare rispetto alla politica istituzionalizzata e si scopre talora mezzo funzionale allo sviluppo di dinamiche e contrapposizioni interpartitiche; ciò vale per la Corte costituzionale, ove Mezzanotte nelle due monografie «Il giudizio sulle leggi. Le ideologie del Costituente»⁶ e «Corte costituzionale e legittimazione politica»⁷ realizza l'impossibile conciliazione fra Schmitt e Kelsen allorché disvela la specifica politicità del giudice delle leggi nella sua attività di permanente costruzione dell'unità attorno ai valori e revoca in dubbio la stessa possibilità di configurare un diritto processuale costituzionale in senso proprio. Per Mezzanotte, infatti, nel giudizio costituzionale «si sottopone a una sorta di bilanciamento, espresso, tacito o implicito, tutto quanto ha rilievo ai fini di un esito ragionevole, non importa se processuale o di merito, delle questioni di costituzionalità»⁸. Si rovescia dunque l'equazione tradizionale secondo la quale il giudice trae legittimazione dal suo stretto ancoraggio alle regole processuali e si dimostra al contrario che proprio per conservare la sua legittimazione nel sistema la Corte costituzionale deve flessibilizzare, talora creativamente, le regole del processo e adattare le tecniche processuali alle esigenze di «innesto»⁹ (questa è un'altra felice espressione del Maestro) della giustizia costituzionale nel complessivo sistema di governo.

² C. MEZZANOTTE, *Le nozioni di potere e di conflitto nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1979, 110 ss.

³ C. MEZZANOTTE - R. NANIA, *Referendum e forma di governo in Italia*, in *Dem. dir.*, 1981, 70 e ss.

⁴ Riferimenti plurimi negli scritti A. BALDASSARRE - C. MEZZANOTTE, *Presidente della Repubblica e maggioranza di governo*, in G. SILVESTRI (a cura di), *La figura e il ruolo del Presidente della Repubblica nel sistema costituzionale italiano*, Milano, Giuffrè, 1985; A. BALDASSARRE - C. MEZZANOTTE, *Il Presidente della Repubblica fra unità maggioritaria e unità nazionale*, in *Quad. cost.*, n. 1/1985; 5-28.

⁵ A. BALDASSARRE - C. MEZZANOTTE, *Gli uomini del Quirinale. Da De Nicola a Pertini*, Bari-Roma, Laterza, 1985, 309.

⁶ C. MEZZANOTTE, *Il giudizio sulle leggi. I. Le ideologie del costituente*, Milano, 1979, rist., Napoli, Editoriale Scientifica, 2014.

⁷ C. MEZZANOTTE, *Corte costituzionale e legittimazione politica*, Roma, 1984, rist. Napoli, Editoriale Scientifica, 2014.

⁸ C. MEZZANOTTE, *Il contenimento della retroattività degli effetti delle sentenze come questione di diritto costituzionale sostanziale*, in AA.VV., *Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere*, Milano, Giuffrè, 1989, 361 ss., nonché *Processo costituzionale e forma di governo*, in AA.VV., *Giudizio «a quo» a promovimento del processo costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1990, 63 ss., spec. 69.

⁹ *Ibidem*.

Che dire poi delle sentenze redatte da Carlo Mezzanotte? Per tutte, basti qui, comprensivamente, il richiamo alla monumentale sentenza n. 303 del 2003 sulla “sussidiarietà legislativa”. Una sentenza che fu discussa nell’udienza pubblica del 25 marzo e depositata oltre sei mesi dopo, il 1° ottobre, dopo un’estate di inesauste rifiniture lessicali, perché ogni aggettivo e ogni parola, come in uno spartito musicale, doveva trovare la più armonica collocazione. Una sentenza – è noto a tutti – che rimediava genialmente alla frettolosa, dissennata omessa previsione espressa, nella riforma del titolo V della Costituzione, di una competenza generale dello Stato ad attivare poteri di unificazione amministrativa e legislativa e che nell’annotazione di un insigne studioso fu felicemente qualificata come “ortopedica”¹⁰. Ma veniamo allo specifico tema che ne occupa.

2. Il Presidente della Repubblica e il superamento dell’alternativa istituzione di garanzia-istituzione governante

Questa capacità di distillare l’essenza, i principi primi degli istituti giuridici facendoli cogliere allo studioso nella loro limpidezza concettuale vale massimamente per il Presidente della Repubblica; e cioè per quella fra tutte le istituzioni repubblicane che offre la resistenza maggiore all’inquadramento e alla sistemazione teorica; quella in relazione alla quale la duplicità di ispirazione del testo costituzionale, sospeso fra la trasposizione tralatizia nell’assetto repubblicano di prerogative monarchiche e il riconoscimento di poteri che segnavano una partecipazione attiva del Quirinale all’esercizio di tutte le altre funzioni statali, rendeva ardua la ricerca di una *ratio* unificante alla quale ricondurre attribuzioni vastissime per qualità e quantità, che fanno del capo dello Stato italiano un *unicum* in prospettiva comparata, tra le forme di governo parlamentari.

Prima di Baldassarre e Mezzanotte le ipotesi ricostruttive dell’organo presidenziale erano polarizzate su due fronti: da un lato quanti (Serio Galeotti¹¹, Giuseppe Guarino¹², Enzo Cheli¹³, Vezio Crisafulli¹⁴) ne enfatizzavano il ruolo di garanzia costituzionale, la funzione di controllo da svolgere sulla base di parametri normativi o – nella versione di Guarino – con l’uso di poteri di influenza e di intermediazione politica al fine di moderare i rapporti tra i poteri.

Dall’altro lato era collocato chi (essenzialmente Paolo Barile¹⁵) poneva l’accento sulla titolarità presidenziale di un indirizzo politico qualificato dalla sua stretta derivazione dei

¹⁰ A. D’ATENA, *L’allocazione delle funzioni amministrative in una sentenza ortopedica della Corte costituzionale*, in *Giur. Cost.*, 2003, 2776 ss.

¹¹ S. GALEOTTI, *La posizione costituzionale del Presidente della Repubblica*, Milano, Ufficio Editoriale dell’Università Cattolica, 1949, 25 ss.

¹² G. GUARINO, *Il Presidente della repubblica italiana (Note preliminari)*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, n. 4/1951, 956 ss., spec. 962-963.

¹³ E. CHELI, *Tendenze evolutive nel ruolo e nei poteri del Capo dello Stato*, in *Quad. cost.*, n. 1/1985, 29 ss.

¹⁴ V. CRISAFULLI, *Aspetti problematici del sistema parlamentare vigente in Italia*, in *Jus*, n. 2/1958, 172 ss.

¹⁵ P. BARILE, *I poteri del Presidente della repubblica*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, n. 2/1958, 308 ss.

principi della Costituzione e capace per questo di dare fondamento a un potere quirinalizio di correzione dell'indirizzo governativo con strumenti decisionali coattivi¹⁶.

Ebbene, con gli scritti di Baldassarre e Mezzanotte la secca alternativa istituzione di garanzia – istituzione governante viene superata di slancio e reimpostata nei suoi fondamenti. Il rapporto fra unità e pluralismo, che aveva diviso a Weimar le prospettive teoriche e le soluzioni empiriche di Kelsen¹⁷ e Schmitt¹⁸, Preuss¹⁹ e Smend²⁰, si ricompone e si stabilizza nel pensiero di Mezzanotte e Baldassarre attorno a due poli non più conflittuali, ma complementari: l'unità formale e cioè il parlamentarismo e l'unità in base al valore. Questi due poli non sono più distanti e separati, ma interagiscono, si integrano reciprocamente, «perché il principio dell'unità formale non potrebbe funzionare efficacemente ove non ricevesse il sostegno di un quadro di valori pensati come unitari»²¹.

La figura presidenziale, che insieme alla Corte costituzionale viene ricondotta al polo dell'unità in base al valore, conosce una declinazione nuova, inedita della sua politicità; una politicità, che non coincide con l'avalutativa neutralità giudiziale e non si identifica neppure con la rappresentanza schmittiana della totalità in contrapposizione al frazionismo distruttivo delle parti politiche.

Non coincide con l'impolitica neutralità del giudice, perché essa è riferibile ad un organo politico che agisce con strumenti politici e in forza di una visione politica, che si rivela nel modo e nelle forme in cui fa vivere e attualizza i valori costituzionali in funzione dell'erogazione di prestazioni di unità.

Ma quella quirinalizia non è neppure la politicità di conio schmittiano, che era il riflesso dell'unificazione personale del sistema istituzionale nel Presidente della Repubblica e del suo porsi come esclusivo interprete degli interessi generali della Nazione in opposizione alla forza disgregatrice del pluralismo partitico. E ciò perché nella Costituzione italiana la funzione presidenziale di rappresentanza dell'unità nazionale (sulla quale sarà necessario tra breve indugiare) è finalizzata al pieno dispiegamento del pluralismo istituzionale e politico, giammai alla sua mortificazione o riduzione.

La neutralità *politica* del capo dello Stato, nella visione di Baldassarre e Mezzanotte, si connota anzitutto per contrapposizione dialettica rispetto alla sede della politicità pura, cioè delle istituzioni in cui si esprime il principio di maggioranza. Dall'accettazione delle premesse dell'analisi schmittiana sulla sopravvenuta insufficienza della legalità a dare legittimità al sistema, si ricava difatti la conseguenza che sia necessario insediare un'istanza istituzionale di assorbimento del “*plusvalore del potere di maggioranza*”.

Per il solo fatto di essere in posizione di autonomia rispetto al Parlamento, infatti, l'istituzione presidenziale “presuppone e, al tempo stesso sanziona sia l'indebolimento del principio di maggioranza, che cessa di essere l'unico principio ordinatore degli assetti e delle

¹⁶ P. BARILE, *I poteri del Presidente della repubblica*, cit., 332 ss.

¹⁷ H. KELSEN, *Chi deve essere il custode della Costituzione*, in ID, *La giustizia costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1981, 231 ss.

¹⁸ C. SCHMITT, *Il Custode della Costituzione*, Giuffrè, Milano, 1981, 208.

¹⁹ H. PREUB, *Gemeinde, Staat, Reich als Gebietskörperschaften*, Berlino, J. Springer, 1889.

²⁰ R. SMEND, *Costituzione e diritto costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1988.

²¹ A. BALDASSARRE - C. MEZZANOTTE, *Presidente della Repubblica e maggioranza di governo*, cit., 70.

dinamiche istituzionali, «sia una più o meno accentuata complicazione del processo politico»²².

Una “intonazione antimaggioritaria” è dunque sempre presente nella «vasta tipologia di rapporti che possono darsi tra Presidente e Parlamento»²³; è sempre immanente all’esercizio dei poteri presidenziali, indipendentemente dai moventi soggettivi e dai cosiddetti *accidents of personality* dei singoli Presidenti²⁴.

Questa vocazione naturalmente antimaggioritaria del capo dello Stato come rappresentante dell’unità nazionale, alla quale il Presidente non potrebbe rinunciare se non rinunciando completamente alla sua autonomia costituzionale²⁵ presenta tuttavia delle insidie, che sono limpidamente colte. Baldassarre e Mezzanotte osservano al riguardo che il riconoscimento dell’autonomia costituzionale del Presidente della Repubblica non deve comportare «un troppo accentuato assorbimento di legittimazione maggioritaria»²⁶. Proviamo a sciogliere l’espressione in altri meno eleganti termini: si vuol dire qui che la naturale e salutare dialettica fra maggioranza e Presidente della Repubblica non deve mai assumere connotazioni oppositive, tali da far rivivere e rendere attuale la contrapposizione enfatizzata da Schmitt fra la totalità personale e organica dell’unità statale e un circuito politico rappresentativo raffigurato come espressivo di frazionismo e di parzialità distruttiva.

3. Funzione di rappresentanza dell’unità nazionale e intonazione antimaggioritaria dell’istituzione presidenziale

Si tocca qui il nodo applicativo più rilevante dell’intera costruzione di Baldassarre e Mezzanotte. Si tratta infatti, di definire come questo indirizzo di pensiero si rifletta sulle prassi applicative, cioè si cali sul concreto terreno dell’esercizio dei poteri costituzionali intestati al capo dello Stato. E si pone a questo punto come pressante un interrogativo che risuona come una costante nell’esame delle diverse interpretazioni del ruolo da parte dei Presidenti della Repubblica che si vanno avvicinando nel corso storico.

Un interrogativo che può essere così formulato: quando può dirsi che l’attività quirinalizia eccede nel riassorbire il *surplus* di legittimazione maggioritaria, e finisce per porsi in termini di contrasto e potenzialmente di de-legittimazione rispetto ai processi di formazione dell’indirizzo politico? Detto più semplicemente: qual è il limite oltre il quale l’intonazione antimaggioritaria dell’attività presidenziale si converte in un fattore di disequilibrio del sistema di governo?

²² Ivi, p. 73.

²³ A. BALDASSARRE - C. MEZZANOTTE, *Il Presidente della Repubblica fra unità maggioritaria*, cit., 9.

²⁴ P.A. CAPOSTOSTI, *Presidente della Repubblica e formazione del Governo*, in *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, fasc. 49-50, 1980, 47 ss.

²⁵ A. BALDASSARRE - C. MEZZANOTTE, *Il Presidente della Repubblica fra unità maggioritaria*, cit., 11.

²⁶ A. BALDASSARRE - C. MEZZANOTTE, *Presidente della Repubblica e maggioranza di governo*, cit., 75.

Per comprenderlo occorre prendere le mosse da quel passo in cui Baldassarre e Mezzanotte negli atti del Convegno messinese del 1982 descrivono la complicazione dei meccanismi della rappresentanza politica indotta dallo sviluppo di nuove forme di comunicazione politica (e in particolare dall'uso del mezzo televisivo, che in quegli anni cominciava a dilatarsi e a rinnovare i suoi stilemi a causa della rottura del monopolio del servizio pubblico e dell'avvento della televisione privata).

In quel mutato scenario comunicativo – che può apparire primitivo se confrontato con l'inondazione informativa cui siamo oggi quotidianamente esposti e che pure ha segnato uno spartiacque storico – le forme di rappresentanza si pluralizzano e viene meno il monopolio parlamentare di veicolazione degli interessi e delle aspettative sociali che aveva caratterizzato lo Stato liberale classico, ma anche la prima fase dell'esperienza repubblicana.

Così alla rappresentanza per volontà si affiancano la rappresentanza per interessi, quella per simboli, quella per valori; forme di rappresentanza che non sono direttamente riferibili alla rappresentanza tradizionale basata sulla delega politica popolare, eppure concorrono a colmarne le sempre più evidenti insufficienti capacità di integrazione di assetti sociali e politici accentuatamente pluralistici.

In queste condizioni – continuano i due insigni Maestri – «anche le istituzioni non direttamente rappresentative possono farsi portatrici di interessi che non trovano adeguato sbocco nel circuito elettorale e partitico e in tale delimitato ambito assumono una valenza “rappresentativa”»²⁷.

Ebbene, definire i contorni e i confini di questa valenza rappresentativa del Presidente della Repubblica e individuare in quali puntuali conseguenze sul piano giuridico-formale si possa tradurre è tra le operazioni più complesse²⁸.

In effetti, il concetto di rappresentanza – come ha insegnato Hasso Hoffmann in uno degli studi più profondi sul tema – non è fissato dal proprio oggetto in modo sempre identico, «ma è piuttosto un'espressione ‘sinsemantica’ e ‘sincategorematica’ con la quale si può operare in modi diversi a seconda del senso che essa può acquisire entro un determinato contesto»²⁹.

Ecco, dunque, la domanda per noi cruciale: entro il contesto di un'istituzione dell'unità qual è il Presidente della Repubblica; di un'istituzione nei confronti della quale si indirizza in misura crescente una «domanda di riunificazione del sistema di governo intorno ai valori»³⁰, che significato assume la rappresentanza dell'unità nazionale affidata nell'art. 87 al Presidente della Repubblica? Si tratta di un'espressione di tono meramente poetico, come hanno sostenuto in dottrina Carlo Esposito³¹ e Giuseppe Ugo Rescigno³²; o possono ad essa ricondursi contenuti normativi sostanziali?

²⁷ Ivi, 62-63.

²⁸ Si permetta il rinvio a *Il Presidente della Repubblica fra evoluzione e trasformazione*, Modena, Mucchi Editore, 2015, 13.

²⁹ H. HOFMANN, *Rappresentanza - rappresentazione. Parola e concetto dall'antichità all'Ottocento*, Milano, Giuffrè, 2007, 26.

³⁰ A. BALDASSARRE - C. MEZZANOTTE, *Il Presidente della Repubblica fra unità maggioritaria*, cit., 9.

³¹ C. ESPOSITO, *Capo dello Stato*, in *Enc. dir.*, VI, Milano, 1960, nonché ID, *Controfirma ministeriale*, Milano, Giuffrè, 1963.

³²G.U. RESCIGNO, *Art. 87 Cost.*, in *Commentario alla Costituzione*, Bologna-Roma, 1978.

L'interpretazione di questa nozione è davvero centrale nel pensiero di Baldassarre e Mezzanotte, sorregge l'intera impalcatura teorica del capo dello Stato come istituzione dell'unità. È su questa laconica formula costituzionale che si condensano, infatti, le variegata e non compiutamente classificabili modalità informali (non tipizzate) di manifestazione dei poteri presidenziali. Proviamo allora a meglio definirla.

È evidente che la rappresentanza dell'unità nazionale non può essere configurata come rappresentanza del popolo e neppure della Nazione. Il capo dello Stato non esprime la volontà del corpo comune, giacché la rappresentanza dell'unità politico-ideale del popolo è riservata nelle forme di governo parlamentari alle assemblee elettive; e non manifesta neppure la volontà della Nazione o dello Stato, intesi come un tutto sovraordinato alle parti, se con essa si vuole designare la potestà di definire l'interesse generale idealmente sovrastante l'interesse frazionale o settoriale del circuito politico-parlamentare.

L'unità nazionale è piuttosto unità in base ai valori costituzionali; unità *nella Costituzione* quale sede e condizione di efficienza dei percorsi di integrazione e di unificazione politica della comunità nazionale. E in effetti il Presidente della Repubblica è il massimo pedagogo e il più alto cantore delle virtù integratrici e unificanti della Costituzione intesa come *Integrationsnorm*, secondo il lessico di Smend; in tal senso «*rappresenta l'unità nazionale*», ma – questo è il punto giuridicamente decisivo – non dispone di poteri sovrani di elaborazione creativa di quell'unità o di interpretazione vincolante dei contenuti costituzionali; interpretazione vincolante che spetta semmai alla Corte costituzionale, che quindi è la vera ed autentica *vox Constitutionis*³³ e che a differenza del Presidente della Repubblica, è chiamata a far valere la Carta, per i vincoli di contenuto e di oggetto derivanti dalle forme processuali, prevalentemente come norma di invalidazione di fonti sotto-ordinate, e dunque come *Invalidationsnorm*.

La rappresentanza dell'unità non corrisponde dunque alla nozione romanistica di *repraesentatio* come “luogotenenza”, e cioè come potere del presente (il rappresentante) di esprimere la volontà dell'assente (il rappresentato)³⁴. Trattandosi infatti di unità nella Costituzione e nei valori costituzionali, sovrana è l'entità rappresentata (la Costituzione) e non la persona che la rappresenta (il Presidente); laddove nella *rappresentanza politica* delle democrazie parlamentari sovrano reale ed effettivo (*Herr* nel lessico di Hoffmann³⁵) non è il rappresentato (il popolo), ma è il rappresentante della volontà popolare, che la conforma, ne è l'interprete legittimo (tanto da potersi discostare dal mandato elettorale ricevuto) e traduce quella volontà in una forma giuridica.

La rappresentanza dell'unità nazionale può approssimarsi piuttosto alla dimensione ecclesiologica della rappresentazione eucaristica. Come questa rende presente l'idea di una verità originale ad essa preesistente³⁶, senza fare dell'autore del processo rappresentativo (e cioè il *sacerdos*) l'interprete e il demiurgo dell'entità rappresentata; così la rappresentazione

³³ Riprendendo la formula di P. CALAMANDREI, *Viva vox constitutionis*, Il Ponte, n. 6/1955, 809 ss.

³⁴ Un confronto fra la nozione tomista e quella romana di rappresentazione in H. HOFMANN, *Rappresentanza – rappresentazione*, cit.

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ SAN TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, III Q 83 ad. 2, a.3; Q 80, a.10, ad. 2.

presidenziale rende tangibile l'unità nazionale, di cui il capo dello Stato è l'immagine vivente, il *symbolum*³⁷ (inteso etimologicamente come l'elemento di connessione fra sensibile e sovrasensibile) senza però conferirgli il potere di dare ad essa forma politica.

Possiamo allora dire che il Presidente della Repubblica, con la sua funzione rappresentativa dell'unità – ascrivibile al campo della *Vorstellung* e non a quello della *Repräsentation* – è chiamato a mettere in azione un *movimento partecipativo nei confronti di ciò che è simbolizzato*³⁸. E come il primo motore immobile aristotelico attrae a sé l'intero universo come oggetto d'amore³⁹, così il Presidente della Repubblica, rende idealmente presente l'unità nazionale attraendo gli attori istituzionali e l'intera comunità politica verso i valori integrativi e unificanti della Costituzione, di cui è immagine vivente.

Questo movimento partecipativo e proiettivo in direzione dell'unità è finalizzato a sollecitare le forze politicamente attive e la comunità nazionale a rispettare i valori costituzionali o a dare ad essi coerente attuazione. Si esprime in poteri di impulso, mediazione, stimolo, integrazione, ma non fornisce al capo dello Stato il potere di dare all'unità forma politica concreta, né gli offre poteri ingiuntivi per imporre l'inveramento dei valori costituzionali.

Consegue linearmente da queste premesse che la funzione rappresentativa dell'unità nazionale non è idonea a fondare letture espansive dei poteri presidenziali, dando fondamento ad attribuzioni e prerogative costituzionali non espresse, e meno che mai a dare base a poteri di compartecipazione all'indirizzo politico.

Questo mi pare risultare chiaramente da alcuni passaggi dell'opera di Baldassarre e Mezzanotte⁴⁰, che segnano in modo preciso una linea rossa. Negli *“Uomini del Quirinale”* si sostiene con nettezza che un Presidente “decidente” sarebbe fattore di delegittimazione della maggioranza e del sistema e quindi contravverrebbe al suo ruolo costituzionale. Per questo i due Maestri rifiutano categoricamente la tesi di Barile che attribuisce al presidente della Repubblica la titolarità di un indirizzo politico costituzionale, non ammettendola nemmeno se di questa titolarità dovesse configurarsi come mera compartecipazione *pro quota*⁴¹.

³⁷ Inteso come l'elemento di connessione fra sensibile e sovrasensibile.

³⁸ G. DUSO, *La rappresentanza: un problema di filosofia politica*, Milano, Franco Angeli, 1988, 95, così descrive l'aspetto simbolico della rappresentanza.

³⁹ ARISTOTELE, *Metafisica*, V, 11; XII, 8, 24 ss., nonché *Fisica*, VIII, 8, 9, ove si individua la causa finale dell'intero universo nel primo motore immobile (πρῶτον κινούν ἀκίνητον), che tutto muove senza essere mosso perché attrae a sé la realtà come oggetto d'amore (κινεῖ ὡς ἐρώμενον).

⁴⁰ A. BALDASSARRE - C. MEZZANOTTE, *Il Presidente della Repubblica fra unità maggioritaria*, cit., 21. Nella stessa pagina si può leggere, altresì, «che, ad esempio, il Presidente, a norma della Costituzione, debba dare espressione formale ai deliberati del Governo rappresenta un residuo tratlazio dei passati regimi, che è stato conservato nella nostra Costituzione per mera forza di inerzia, non adeguatamente frenata»; e «che questo modello abbia subito poi una crescente erosione sostanziale, la quale si è manifestata nel carattere sempre più formale del “controllo” presidenziale tanto nei confronti dei deliberati del Governo, quanto nei confronti di quelli similari (come nel caso, prima accennato, della promulgazione), è una dimostrazione ex-post del carattere puramente inerziale o tratlazio delle correlative previsioni costituzionali». E qui evidente che Baldassarre e Mezzanotte non consideravano possibile interpretare in senso più ficcante le previsioni formali sul potere di emanazione degli atti del governo e sul potere di promulgazione invocando a sostegno del presunto potere di codeterminazione paritaria dell'atto istanze di legittimazione in base ai valori e quindi la funzione di rappresentanza dell'unità nazionale.

⁴¹ A. BALDASSARRE - C. MEZZANOTTE, *Gli uomini del Quirinale*, cit., 304 ss.

Ed è davvero inequivoco un passaggio che mi consentirete di citare *in extenso*: «È vero che il capo dello Stato non si limita a togliere plusvalore alla maggioranza, ma valuta anche il compito positivo di rendere attuale il radicamento storico dei valori costituzionali proponendoli con tutta l'autorità formale del suo ruolo a tutti gli operatori politici, oltretutto ai cittadini, e dando loro il senso specifico del particolare momento storico». Tuttavia – proseguono Baldassarre e Mezzanotte – «nello svolgere questo ruolo egli non decide sulle possibilità normative insite o conseguenti ai valori, ma piuttosto ne circoscrive l'ampiezza applicativa immettendole in un orizzonte storico-politico e perciò finito, determinato: in altri termini, egli non entra nel processo politico di decisione (...) ma favorisce e permette che queste decisioni si compiano, orientandole tutt'al più in relazione ad alcuni valori ritenuti come inoppugnabili»⁴².

Come si può allora concludere? Si può dire che per non sfociare nella contrapposizione e nella tensione aperta con l'unità formale della maggioranza, la vocazione antimaggioritaria del Presidente deve trovare il suo punto di equilibrio e di neutralizzazione nella estraneità del capo dello Stato all'esercizio diretto di poteri di direzione politica, nell'assenza di ogni potestà di codeterminazione finale dei contenuti di atti di indirizzo politico. Il Presidente della Repubblica può ammonire, indirizzare, influenzare, ma non decidere in via autoritativa su atti imputati alla finale responsabilità di organi politicamente responsabili, salva ovviamente l'ipotesi estrema della sua diretta responsabilità penale per alto tradimento o attentato alla Costituzione. Questa la linea rossa; questa l'*actio finium regundorum*.

La purezza concettuale dello schema imperniato sull'asse unità maggioritaria/unità nazionale richiede che sia preservata una barriera difensiva che impedisca l'accesso del Presidente a poteri di decisione politica e preservi dunque il suo ruolo, senza confusioni o sovrapposizioni con soggetti governanti. Il rispetto di questa barriera consente al Presidente della Repubblica di restare nella confortevole, legittimante sfera dell'unità repubblicana – che si colloca al di sopra dell'agone politico quotidiano ed è preservata dal gioco delle delegittimazioni reciproche – e di non essere proiettato su un fronte o sull'altro, quale parte tra le parti, venendo meno al suo ruolo di figura *super partes*.

⁴² A. BALDASSARRE - C. MEZZANOTTE, *Il Presidente della Repubblica fra unità maggioritaria*, cit., 21-22.